



Città di Teggiano

Provincia di Salerno

C.A.P. 84039
C.F. 83000070652 - P.I. 00379300650
☎ 0975 587811

ORDINANZA n° 11 del 25 marzo 2020

Prot. 0002780

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. ORDINANZA CHIUSURA AL PUBBLICO CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L 23 febbraio 2020, n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa ed amministrativa;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. 1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha adottato ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio.

Vista l'Ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Campania con la quale sono state assunte misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrino dalle aree indicate dal DPCM 8 marzo 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale.

Richiamato/a:

- il provvedimento sindacale già adottato in data 23 febbraio 2020;
- l'Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2020;
- l'Ordinanza n. 7 del 10 marzo 2020 di attivazione del C.O.C.
- l'Ordinanza n. 8 del 11 marzo 2020;
- il provvedimento sindacale già adottato in data 8 marzo 2020;
- il provvedimento sindacale già adottato in data 10 marzo 2020;

Visto l'art 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art 9, paragrafo 2, nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, recante Codice in materia di dati personali;



Visto l'art 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."

Ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Ritenuto che sussistono le condizioni di necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e sanità pubblica tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato che ;

- L'afflusso dei visitatori al cimitero determina condizioni di rischio in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19, per limitare gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute degli utenti e dei dipendenti della ditta appaltatrice che svolgono le loro mansioni in quel luogo;

Ritenuto necessario attivare, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, misure sanitarie di prevenzione;

Considerata dunque la necessità di provvedere, con urgenza, all'adozione di ogni provvedimento atto a garantire la salute pubblica;

ORDINA

La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale dalla data odierna fino al termine dell'emergenza epidemiologica, fatte salve eventuali e successive disposizioni, fermo restando tutti gli altri servizi, quali esumazioni ed estumulazioni, trasporto, ricevimento, tumulazione, inumazione. E' consentita la benedizione della salma nella cappella cimiteriale, ammettendo la presenza contestuale per l'estremo saluto ai familiari più stretti.

DISPONE

La diffusione della presente Ordinanza a tutta la cittadinanza, mediante;

- La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online;

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Azienda Sanitaria locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Teggiano;
- Prefettura di Salerno;
- Comando di Polizia Municipale;
- Alla Ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n° 6;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Teggiano 25 marzo 2020



IL SINDACO
Michele DI CANDIA